Fondi PAC e direttiva Habitat:
l'inerzia normativa dello Stato non giustifica l'assenza di controlli

Corte di giustizia UE, Sez. VII 12 novembre 2026, in causa C-61/25 P - Csehi, pres.; Gavalec, est.; Medina, avv. gen. - Commissione europea c. Regno di Spagna.

Agricoltura e foreste – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 93, paragrafo 2 – Condizionalità – Criteri di gestione obbligatori (CGO) – Biodiversità – Specie della flora selvatica protette – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Assenza di specificazione degli obblighi degli agricoltori.

(Omissis)

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 novembre 2024, Spagna/Commissione (T-508/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:855), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2022, L 157, pag. 15; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella misura in cui tale decisione ha escluso dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese del Regno di Spagna, per un importo pari a EUR 9 968 215,15.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (UE) n. 1306/2013

2 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7), è stato abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU 2021, L 435, pag. 187), il quale è applicabile dal 1º gennaio 2023. Tuttavia, tenuto conto della data cui risalgono i fatti di causa, a quest'ultima resta applicabile il regolamento n. 1306/2013.

3 I considerando 55, 59 e 60 del regolamento n. 1306/2013 enunciavano quanto segue:

«(55) Perché i criteri di gestione obbligatori [(in prosieguo: i «CGO»)] diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(…)

(59) È opportuno che i beneficiari capiscano chiaramente i loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. (…)».

4 Il titolo IV di tale regolamento, intitolato «Gestione finanziaria dei Fondi», conteneva un capo IV, intitolato «Liquidazione contabile», nel quale figuravano gli articoli da 47 a 57 di detto regolamento.

5 L'articolo 52 del medesimo regolamento, intitolato «Verifica di conformità», ai paragrafi 1 e 2 prevedeva quanto segue:

«1. Qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320], la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione».

6 Il titolo V del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Sistemi di controllo e sanzioni», conteneva un capo I, intitolato «Norme generali», nel quale figuravano gli articoli da 58 a 66 di tale regolamento.

7 L'articolo 58 di detto regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione», ai paragrafi 1 e 2 così disponeva:

«1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate [dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in prosieguo, congiuntamente: i «Fondi»)];

(…)

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

(…)

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione».

8 Il titolo VI del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Condizionalità», conteneva un capo I, intitolato «Ambito di applicazione», in cui figuravano gli articoli da 91 a 95 di tale regolamento, nonché un capo II, intitolato «Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità», che conteneva gli articoli da 96 a 101 di detto regolamento.

9 L'articolo 91 del medesimo regolamento, intitolato «Principio generale», prevedeva quanto segue:

«1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

(…)».

10 L'articolo 93 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Regole di condizionalità», ai paragrafi 1 e 2 così disponeva:

«1. Le regole di condizionalità comprendono i [CGO] previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali[;]

c) benessere degli animali.

2. Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i [CGO] si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri».

11 L'articolo 96 di tale regolamento, intitolato «Controlli della condizionalità», disponeva, al paragrafo 3, quanto segue:

«Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo».

12 L'articolo 97 di detto regolamento, intitolato «Applicazione della sanzione amministrativa», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (…) le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

(…)».

13 L'allegato II del medesimo regolamento, intitolato «Regole di condizionalità di cui all'articolo 93», conteneva l'elenco dei CGO e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.

14 Secondo tale allegato II, i «CGO 3» corrispondevano all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

15 L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), al paragrafo 1 così dispone:

«I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità».

16 L'articolo 65 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Sistema di controllo in materia di condizionalità», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare:

a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dall'organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali inadempienze riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione delle stesse;

e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento o ad entrambi;

f) l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell'organismo pagatore».

17 Il titolo V del regolamento di esecuzione n. 809/2014, intitolato «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità», comprende l'articolo 72 di tale regolamento, intitolato «Relazione di controllo», il quale, al paragrafo 1, così dispone:

«Ogni controllo in loco effettuato a norma del presente titolo è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente o sotto la sua responsabilità.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) il beneficiario selezionato per il controllo in loco;

ii) le persone presenti;

iii) se il controllo era stato preannunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;

ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii) le risultanze;

iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;

c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle inadempienze relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013, con indicazione dei fattori che determinerebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

(…)».

Direttiva 92/43

18 L'articolo 6 della direttiva 92/43, ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».

Diritto spagnolo

19 In Castiglia e León, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43 è stato recepito, segnatamente, mediante il

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (decreto 63/2007, recante creazione del catalogo della flora protetta di Castiglia e León e del sistema di protezione denominato «microriserva della flora»), del 14 giugno 2007 (BOCYL n. 119, del 20 giugno 2007, pag. 13197; in prosieguo: il «decreto 63/2007»), che contiene un elenco delle specie della flora selvatica protette in Castiglia e León.

Fatti

20 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dai punti da 2 a 35 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue ai fini del presente procedimento.

21 Al termine di un'indagine relativa alle modalità di attuazione del regime della condizionalità, previsto al titolo VI del regolamento n. 1306/2013, nella Comunità Autonoma di Castiglia e León (Spagna), che la Commissione ha avviato nell'esercizio del suo potere di verifica di conformità, in virtù, in particolare, dell'articolo 52 di tale regolamento, detta istituzione ha constatato diverse carenze nell'ambito di tre controlli essenziali e di un controllo complementare per gli anni di domanda 2016 e seguenti.

22 Secondo la Commissione, dette carenze erano tali da generare un rischio per i Fondi e, pertanto, da comportare l'applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria sull'importo totale degli aiuti versati ai beneficiari ai quali si applicava il regime della condizionalità.

23 A tale riguardo, la Commissione ha rivolto diverse raccomandazioni alle autorità spagnole, tra cui, in particolare, l'adozione di misure correttive immediate, al fine di attuare adeguati controlli della condizionalità, conformemente all'articolo 96, paragrafo 3, e all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, nonché all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 (in prosieguo: i «controlli della condizionalità»).

24 A seguito di scambi di corrispondenza tra le autorità spagnole e la Commissione nonché della relazione dell'organo di conciliazione, tale istituzione ha comunicato alle autorità spagnole le sue conclusioni finali (in prosieguo: la «posizione finale»), nelle quali ha confermato che le carenze constatate nell'ambito del primo e del secondo controllo essenziale avevano generato un rischio per i Fondi. Per il resto, la Commissione ha concluso il controllo.

25 Nell'ambito del primo controllo essenziale, che riguardava la «natura e la portata dei controlli» della condizionalità in loco in relazione ai CGO, la Commissione ha constatato quattro violazioni. La prima violazione riguardava la mancanza di prove dell'esecuzione dei controlli della condizionalità dei CGO 1 relativi alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La seconda violazione riguardava i CGO 3 e concerneva l'assenza di controlli della condizionalità di tali CGO 3 relativi alla conservazione degli habitat naturali della flora selvatica negli anni di domanda 2016 e 2017. In particolare, la Commissione ha constatato che, nella Comunità Autonoma di Castiglia e León, le autorità spagnole non avevano effettuato controlli della condizionalità al fine di verificare il rispetto effettivo della protezione delle specie della flora selvatica protette, elencate all'allegato II della direttiva 92/43, conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva. La terza e la quarta violazione riguardavano l'insufficiente qualità dei controlli della condizionalità dei CGO 7 e 8 effettuati dalle autorità spagnole relativi all'identificazione e alla registrazione dei bovini (CGO 7) e degli ovini e dei caprini (CGO 8) negli anni di domanda 2016 e 2017 e, nonostante le misure correttive adottate, anche per l'anno di domanda 2018.

26 Tenuto conto delle carenze constatate nella posizione finale, la Commissione ha concluso per l'applicazione, per gli anni di domanda 2016 e 2017, di una rettifica finanziaria forfettaria del 5% sul 10% dell'importo totale dell'aiuto e, per l'anno di domanda 2018, di una rettifica finanziaria forfettaria del 2% sul 10% dell'importo totale dell'aiuto.

27 Per tali ragioni, la Commissione, mediante la decisione controversa, ha escluso dal finanziamento dell'Unione l'importo totale lordo di EUR 9 973 274,36, il che, tenuto conto degli importi già recuperati a seguito delle indagini precedenti a quella menzionata al punto 21 della presente sentenza, ha condotto a una rettifica finanziaria netta di EUR 9 968 215,15.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28 Con atto introduttivo del 19 agosto 2022, il Regno di Spagna ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa nella parte in cui lo riguardava. A sostegno del suo ricorso, esso ha dedotto due motivi di ricorso, vertenti su diversi errori di fatto, di diritto e di valutazione, in cui la Commissione sarebbe asseritamente incorsa.

29 Il primo motivo di ricorso si articolava in sei parti; le parti dalla prima alla quarta riguardavano l'assenza di elementi di serio e ragionevole dubbio in ordine alle differenti carenze constatate nell'ambito del primo e del secondo controllo essenziale. La quinta parte di tale motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio di buona amministrazione che avrebbe inficiato il rigetto del calcolo dell'importo da escludere dal finanziamento dell'Unione, basato su un'estrapolazione proposta dal Regno di Spagna. La sesta parte di detto motivo di ricorso nonché il secondo motivo di ricorso vertevano sulla violazione del principio di proporzionalità che avrebbe inficiato la rettifica finanziaria forfettaria imposta dalla Commissione.

30 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto integralmente la seconda parte del primo motivo di ricorso e parzialmente la quarta parte di tale motivo, con la motivazione che la Commissione aveva indebitamente fondato la rettifica finanziaria forfettaria controversa rispettivamente, da un lato, sulla carenza contestata al Regno di Spagna consistente

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

nel non aver effettuato i controlli della condizionalità dei CGO 3 e, dall'altro, su quella consistente nella violazione dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento di esecuzione n. 809/2014, in quanto le relazioni di controllo della condizionalità non riportavano la firma dei beneficiari. Con la succitata sentenza, il Tribunale ha respinto la prima e la terza parte del primo motivo di ricorso. Esso non ha esaminato la quinta e la sesta parte del primo motivo di ricorso né il secondo motivo di ricorso.

31 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo di ricorso, anzitutto, il Tribunale ha rilevato, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, che, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, i CGO previsti all'allegato II di tale regolamento costituiscono le regole di condizionalità e che, per i CGO 3, detto allegato II fa riferimento all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43. Il Tribunale medesimo ha altresì constatato, al punto 73 della stessa sentenza, che, in Castiglia e León, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43 è stato recepito dal decreto 63/2007, che contiene un elenco delle specie della flora selvatica protette nella Comunità Autonoma di Castiglia e León.

32 Al punto 76 di detta sentenza, il Tribunale ha poi constatato che la combinazione tra, da un lato, il decreto 63/2007, che conferma la presenza delle specie della flora selvatica protette in Castiglia e León, e, dall'altro, l'assenza di controlli della condizionalità dei CGO 3, specificamente volti a proteggere siffatte specie, costituisce un elemento di prova del serio e ragionevole dubbio riguardo ai controlli effettuati. Ne ha dedotto, al punto 77 della medesima sentenza, che, pertanto, spettava al Regno di Spagna provare che le constatazioni della Commissione erano inesatte.

33 Infine, il Tribunale ha sottolineato, al punto 78 della sentenza impugnata, che l'obbligo di effettuare controlli della condizionalità dei CGO 3 riguarda solo il rispetto delle misure di recepimento della direttiva 92/43 a livello nazionale, dato che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, gli atti giuridici menzionati nell'allegato II di tale regolamento riguardante i CGO si applicano nella loro versione in vigore e, nel caso di direttive, quali attuate dagli Stati membri. Orbene, al punto 79 della summenzionata sentenza, il Tribunale ha giudicato che, nel caso di specie, in assenza di qualsiasi misura di conservazione precedentemente definita dalle autorità spagnole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, i criteri imposti agli agricoltori a titolo dei CGO 3 non erano determinati in modo sufficientemente preciso perché il rispetto di tali criteri potesse essere effettivamente controllato da dette autorità.

34 In tali circostanze, all'ultima frase del punto 79 e al punto 82 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato, rispettivamente, da un lato, che gli argomenti del Regno di Spagna avevano dimostrato che l'assenza di controllo della condizionalità dei CGO 3 non poteva essere considerata dalla Commissione come non conformità e, dall'altro, che tale Stato membro aveva confutato la conclusione della Commissione, contenuta nella posizione finale, secondo cui i controlli della condizionalità dei CGO 3 non erano conformi.

35 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione controversa nella parte in cui essa riguardava il Regno di Spagna.

36 Per quanto attiene alla portata di tale annullamento, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, senza prendere in considerazione le carenze di cui alla seconda e alla quarta parte del primo motivo di ricorso, il calcolo dell'importo totale della rettifica finanziaria forfettaria sarebbe stato, di norma, differente e che spetta dunque alla Commissione trarre le conseguenze di detto annullamento.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

37 Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

– annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la seconda parte del primo motivo di ricorso;

– respingere la seconda parte del primo motivo di ricorso in quanto infondata;

– rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sulla quinta e sulla sesta parte del primo motivo di ricorso nonché sul secondo motivo di ricorso, e

– condannare il Regno di Spagna alle spese.

38 Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione in quanto infondata e

– condannare la Commissione alle spese.

Sull'impugnazione

39 Il presente procedimento d'impugnazione riguarda unicamente la seconda delle quattro violazioni constatate nell'ambito del primo controllo essenziale, menzionate al punto 25 della presente sentenza.

40 A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi, vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale, rispettivamente, da un lato, nell'applicazione delle norme che disciplinano l'amministrazione dell'onere della prova e, dall'altro, nell'interpretazione degli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda il controllo del rispetto dei CGO, conformemente al regolamento n. 1306/2013.

Argomenti delle parti

41 Con il suo secondo motivo d'impugnazione, che occorre esaminare in primo luogo, la Commissione afferma che, ai punti da 78 a 80 e 82 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in errori di diritto. Esso avrebbe, in particolare, erroneamente dichiarato che la conclusione della Commissione esposta nella posizione finale, secondo cui, nella Comunità Autonoma di Castiglia e León, i controlli della condizionalità dei CGO 3 non erano conformi, era stata confutata dal

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Regno di Spagna, per il motivo che quest'ultimo aveva invocato l'assenza di definizione di qualsiasi misura di conservazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43, nel diritto spagnolo applicabile a detta comunità autonoma. Tale assenza di definizione avrebbe avuto l'effetto, per tale Stato membro, che i criteri imposti agli agricoltori a titolo dei CGO 3 non fossero determinati in modo sufficientemente preciso da consentire alle autorità spagnole di effettuare controlli in loco.

42 La Commissione sostiene che tale ragionamento del Tribunale si basa su un'interpretazione erronea dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, il quale non può essere inteso nel senso che uno Stato membro non è tenuto ad effettuare controlli del rispetto dei CGO previsti in una direttiva qualora non abbia adottato misure di recepimento di tale direttiva, a livello nazionale, che determinino con precisione i criteri imposti agli agricoltori beneficiari a titolo dei CGO.

43 Secondo la Commissione, tale interpretazione erronea priva del loro effetto utile, in particolare, l'articolo 96 del regolamento n. 1306/2013 nonché l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Essa consentirebbe, infatti, agli Stati membri di esimersi dal loro obbligo di effettuare controlli in loco astenendosi dal descrivere con sufficiente precisione i criteri derivanti dai CGO 3 per gli agricoltori, pur ricevendo un finanziamento dai Fondi. La Commissione sottolinea che, poiché è pacifico che esiste in Castiglia e León una serie di specie di flora selvatica definite come protette dal decreto 63/2007 che recepisce la direttiva 92/43, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la mancata realizzazione dei controlli in loco, relativi alla conservazione di tali specie, violava tali disposizioni.

44 La Commissione ritiene che detta interpretazione erronea sia contraria alla finalità del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda le regole di condizionalità, finalità che consiste nel garantire un nesso tra i pagamenti diretti e il rispetto di tali regole da parte degli agricoltori beneficiari, nonché alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i Fondi finanziano solo gli interventi effettuati conformemente alle disposizioni del diritto dell'Unione.

45 Per quanto riguarda il contenuto dei CGO 3, la Commissione afferma che, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 93 del regolamento n. 1306/2013, le regole di condizionalità comprendono in particolare i CGO, che sono regole «previst[e] dal diritto dell'Unione», e che non è il paragrafo 2 di detto articolo 93, bensì l'allegato II di tale regolamento a definire il contenuto sostanziale dei CGO 3 con riferimento alla direttiva 92/43 e, in particolare, al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2.

46 Infine, essa sottolinea che la decisione controversa è stata adottata nell'ambito della procedura di verifica di conformità, prevista all'articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, che si svolge esclusivamente tra la Commissione e lo Stato membro interessato, e che, nel caso di specie, essa era tenuta a verificare se il Regno di Spagna disponesse di un sistema di controllo e di gestione adeguato, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, e se effettuasse i controlli necessari per poter garantire il rispetto delle regole di condizionalità dei CGO 3 da parte degli agricoltori.

47 La Commissione aggiunge che la rettifica finanziaria, prevista nella decisione controversa, si imponeva al termine di tali verifiche e che detta rettifica finanziaria, contrariamente a quanto affermato dal Regno di Spagna, implica non già che tale Stato membro infligga sanzioni agli agricoltori o recuperi pagamenti presso di essi, ma presuppone che detto Stato membro sopporti tale onere.

48 Il Regno di Spagna ritiene che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nell'interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013.

49 In primo luogo, esso sostiene che, in virtù di tale disposizione e dell'allegato II di detto regolamento, i CGO 3 devono essere oggetto di un controllo secondo le misure di recepimento, adottate dallo Stato membro interessato, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43.

50 Il Regno di Spagna afferma che, al momento dell'attuazione della direttiva 92/43 nella Comunità Autonoma di Castiglia e León, le autorità spagnole hanno ritenuto che non fosse necessario adottare piani di ricostituzione o di conservazione degli habitat di specie della flora selvatica protette né altre misure di conservazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, che imponessero obblighi agli agricoltori nell'ambito della loro attività.

51 In tali circostanze, l'assenza di controlli in loco in detta comunità autonoma sarebbe pienamente giustificata, dato che, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, i CGO 3 devono essere oggetto di un controllo che tenga conto del modo in cui lo Stato membro ha recepito detta direttiva.

52 Secondo il Regno di Spagna, tale assenza di controlli non consente di constatare, nell'ambito della procedura di verifica di conformità prevista dal regolamento n. 1306/2013, che esso è venuto meno ai suoi obblighi in materia di controllo dell'applicazione delle regole di condizionalità.

53 In secondo luogo, tale Stato membro sostiene che gli argomenti della Commissione, nella misura in cui si basano sulla finalità del regolamento n. 1306/2013, si fondano sull'erronea premessa secondo cui esso sarebbe venuto meno al suo obbligo di definire qualsiasi misura di conservazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43.

54 Orbene, la Commissione non avrebbe sostenuto né dimostrato che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva, cosicché tale istituzione, in assenza di prova dell'esistenza di un comportamento illecito da parte del Regno di Spagna a tale riguardo, non potrebbe invocare utilmente la massima *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito).

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

55 In terzo luogo, il Regno di Spagna ritiene che il Tribunale abbia correttamente respinto, al punto 80 della sentenza impugnata, l'argomento della Commissione secondo cui l'adozione di piani di ricostituzione e di conservazione degli habitat delle specie di flora selvatiche protette non era necessaria per realizzare controlli della condizionalità dei CGO 3. Infatti, secondo tale Stato membro, poiché agli agricoltori non poteva essere inflitta alcuna sanzione, i controlli in loco non avrebbero consentito di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Giudizio della Corte

56 Come ricordato dal Tribunale ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, in primo luogo, nel regime della condizionalità, gli agricoltori che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 92 del regolamento n. 1306/2013 sono tenuti a rispettare determinate regole al fine di tutelare l'ambiente, la sanità pubblica e il benessere degli animali, in secondo luogo, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1, di tale regolamento, i CGO previsti all'allegato II di detto regolamento costituiscono le regole di condizionalità e, in terzo luogo, per quanto riguarda i CGO 3, tale allegato II fa riferimento all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43.

57 Occorre altresì rilevare, come sottolineato dal Tribunale ai punti 74 e 75 di detta sentenza, che gli Stati membri sono tenuti ad organizzare un insieme di controlli amministrativi e di controlli in loco. Tali controlli consentono effettivamente di garantire che le condizioni sostanziali e formali per la concessione degli aiuti siano correttamente osservate e, qualora tali controlli non siano stati effettuati o siano stati carenti, la Commissione ha l'obbligo di procedere ad una rettifica finanziaria, al fine di evitare che i Fondi debbano farsi carico di importi che non sono serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dal diritto dell'Unione.

58 Le parti non contestano le valutazioni del Tribunale esposte ai punti 76 e 77 di detta sentenza, secondo le quali, nel caso di specie, la combinazione tra, da un lato, il decreto 63/2007, nel quale è riconosciuta la presenza delle specie della flora selvatica protette in Castiglia e León e, dall'altro, l'assenza di controlli della condizionalità dei CGO 3 nella Comunità Autonoma di Castiglia e León, specificamente volti a proteggere siffatte specie, costituisce un elemento di prova del serio e ragionevole dubbio riguardo ai controlli effettuati dalle autorità spagnole e, in tali circostanze, spettava al Regno di Spagna dimostrare che le constatazioni della Commissione erano inesatte.

59 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell'ordinanza di rinvio), C-564/19, EU:C:2021:949, punto 104 e giurisprudenza citata].

60 Per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, occorre constatare che essa prevede che gli atti giuridici di cui all'allegato II di tale regolamento riguardante i CGO si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

61 Secondo tale tenore letterale, quando i CGO corrispondono alle disposizioni di una direttiva, i controlli della condizionalità per verificare il rispetto di tali CGO devono essere effettuati alla luce delle norme del diritto nazionale che attuano la direttiva di cui trattasi.

62 Tuttavia, da detto tenore letterale non risulta affatto che, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di una direttiva da parte di uno Stato membro nel suo diritto nazionale per definire i criteri imposti agli agricoltori a titolo dei CGO, tale Stato membro sia dispensato dal suo obbligo di effettuare controlli della condizionalità richiesti a titolo dei CGO che corrispondano alle disposizioni di detta direttiva.

63 È quindi in contrasto con il tenore letterale dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 che il Tribunale ha giudicato, al punto 78 della sentenza impugnata, che l'obbligo degli Stati membri di effettuare controlli della condizionalità dei CGO riguarda solo il rispetto delle misure di recepimento della direttiva di cui trattasi a livello nazionale e che, pertanto, nel caso di specie, l'obbligo di effettuare controlli della condizionalità dei CGO 3 riguarda solo il rispetto delle misure di recepimento della direttiva 92/43 a livello nazionale.

64 La constatazione secondo cui non può essere accolta un'interpretazione letterale dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in virtù della quale la mancata adozione nel diritto nazionale degli obblighi derivanti dai CGO, previsti nelle direttive, è tale da giustificare la mancata effettuazione, da parte dello Stato membro interessato, di controlli relativi ai CGO, è corroborata dal contesto in cui tale articolo 93, paragrafo 2, si inserisce e dagli scopi perseguiti dal regolamento n. 1306/2013.

65 Invero, per quanto riguarda tale contesto, anzitutto, dall'articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che le regole di condizionalità comprendono segnatamente i CGO, che sono regole «previst[e] dal diritto dell'Unione», e che è l'allegato II di tale regolamento a definire il contenuto sostanziale dei CGO, rinviando agli atti giuridici di tale diritto. Detto allegato II definisce, in particolare, il contenuto sostanziale dei CGO 3 con riferimento all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43.

66 Per quanto riguarda poi le disposizioni del regolamento n. 1306/2013, relative agli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto concerne il controllo del rispetto dei CGO, occorre precisare che l'articolo 96 di detto regolamento, che rientra, al pari dell'articolo 93 del medesimo regolamento, nel titolo VI di quest'ultimo, intitolato «Condizionalità», prevede, al suo paragrafo 3, l'obbligo degli Stati membri di effettuare controlli in loco per verificare se i beneficiari

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

rispettino i CGO.

67 Infine, sempre per quanto riguarda detto contesto, l'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 precisano che i controlli da parte delle autorità nazionali devono essere effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia i criteri e le norme in materia di condizionalità, e che gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità.

68 Al riguardo, come ricordato dall'avvocata generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, i considerando 55, 59 e 60 del regolamento n. 1306/2013 enunciano che è necessario che gli Stati membri attuino integralmente i CGO, che i beneficiari siano in grado di comprendere i loro obblighi in materia di condizionalità e che l'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari.

69 Per di più, la constatazione effettuata al punto 64 della presente sentenza è corroborata dalla finalità del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda le regole di condizionalità, che consiste nel garantire un nesso tra i pagamenti diretti e il rispetto di tali regole da parte degli agricoltori beneficiari, finalità che deve prevalere nell'interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, De Ruiter, C-361/19, EU:C:2021:71, punti 50 e 51).

70 A questo proposito, occorre aggiungere che i Fondi finanziano solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni del diritto dell'Unione (sentenze del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, C-300/02, EU:C:2005:103, punto 32, e del 6 novembre 2014, Paesi Bassi/Commissione, C-610/13 P, EU:C:2014:2349, punto 59), e che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell'Unione, in particolare nel contesto della normativa relativa ai Fondi [v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, Ungheria/Commissione (Doppio finanziamento per le superfici boschive), C-587/23 P, EU:C:2025:196, punto 52 e giurisprudenza citata].

71 In tali circostanze, si deve giudicare che, al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non accogliendo un'interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 secondo la quale, dato che il legislatore dell'Unione lascia agli Stati membri il compito di determinare il contenuto specifico dei CGO e che, per tale contenuto, l'allegato II di detto regolamento rinvia a una direttiva, uno Stato membro non può avvalersi dell'assenza di disposizioni nazionali, adottate al fine di specificare i criteri imposti agli agricoltori beneficiari a titolo dei CGO, per giustificare la mancata attuazione dei controlli della condizionalità, i quali sono imposti dal summenzionato regolamento.

72 Di conseguenza, occorre altresì giudicare che, ai punti 79 e 82 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che, data l'assenza di qualsiasi misura di conservazione precedentemente definita per la Comunità Autonoma di Castiglia e León dalle autorità spagnole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43, i criteri imposti agli agricoltori beneficiari a titolo dei CGO 3 non fossero determinati in modo sufficientemente preciso affinché il rispetto di tali criteri potesse essere effettivamente controllato da dette autorità e che, pertanto, l'assenza di controllo della condizionalità dei CGO 3 non potesse essere considerata dalla Commissione come non conformità.

73 Tali considerazioni non possono essere messe in discussione dall'argomento, dedotto dal Regno di Spagna, secondo cui l'applicazione di una rettifica finanziaria, qualora, come nel caso di specie, le specificazioni relative ai CGO non siano state adottate dalle autorità nazionali, equivarrebbe a sanzionare gli agricoltori beneficiari per una violazione a loro non imputabile.

74 Invero, come rilevato dall'avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, gli agricoltori beneficiari possono essere sanzionati esclusivamente per le inadempienze alle regole di condizionalità a loro imputabili.

75 Inoltre, occorre aggiungere che, nel caso di specie, la decisione controversa è stata adottata nell'ambito della procedura di verifica di conformità, prevista all'articolo 52 di tale regolamento, che si svolge esclusivamente tra la Commissione e lo Stato membro interessato, nell'ambito della quale quest'ultimo è l'unico responsabile in caso di non conformità. Orbene, in tale ipotesi, solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli sono posti a carico dei Fondi, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato (sentenze del 19 novembre 1998, Francia/Commissione, C-235/97, EU:C:1998:556, punto 38 e giurisprudenza citata, nonché del 17 dicembre 2020, Francia/Commissione, C-404/19 P, EU:C:2020:1041, punto 51 e giurisprudenza citata).

76 Tenuto conto di quanto precede e senza che sia necessario statuire sul primo motivo d'impugnazione, occorre accogliere il secondo motivo d'impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui accoglie la seconda parte del primo motivo del ricorso in primo grado e nella parte in cui annulla la decisione controversa nella misura in cui tale decisione esclude dal finanziamento dell'Unione alcune spese del Regno di Spagna, per un importo pari a EUR 9 968 215,15.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

77 Conformemente all'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

78 Nel caso di specie, nella misura in cui la Corte annulla parzialmente la sentenza impugnata, la medesima dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla seconda parte del primo motivo del ricorso in primo grado, vertente sul fatto che la Commissione ha indebitamente fondato la rettifica finanziaria forfettaria controversa sulla carenza contestata al Regno di Spagna consistente nell'assenza dei controlli della condizionalità dei CGO 3.

79 Invero, come risulta dal punto 72 della presente sentenza, l'argomento dedotto dal Regno di Spagna relativo all'assenza di qualsiasi misura di conservazione precedentemente definita per la Comunità Autonoma di Castiglia e León dalle autorità spagnole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43, non è tale da confutare la conclusione della Commissione esposta nella posizione finale secondo cui i controlli della condizionalità dei CGO 3 non erano conformi.

80 Per quanto riguarda i due argomenti aggiuntivi, presentati dal Regno di Spagna per confutare tale conclusione, menzionati al punto 61 della sentenza impugnata e che non sono stati esaminati in primo grado, essi non possono essere accolti.

81 Infatti, il primo di tali argomenti verteva sull'assenza di visite in loco da parte della Commissione. In assenza di visite, tale istituzione non avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di una specie di flora selvatica protetta sulle parcelle agricole o di pascolo in Castiglia e León. Orbene, occorre rilevare, al riguardo, che, secondo le valutazioni del Tribunale ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, che non sono peraltro oggetto di contestazione ad opera delle parti, la combinazione tra, da un lato, il decreto 63/2007, nel quale è riconosciuta la presenza delle specie della flora selvatica protette in Castiglia e León e, dall'altro, l'assenza di controlli della condizionalità dei CGO 3 nella Comunità Autonoma di Castiglia e León specificamente volti a proteggere siffatte specie, costituisce un elemento di prova del serio e ragionevole dubbio riguardo ai controlli effettuati dalle autorità spagnole. Il Tribunale ne ha concluso che, in tali circostanze, spettava al Regno di Spagna provare che le constatazioni della Commissione erano inesatte. Ebbene, per poter confutare tali constatazioni, il Regno di Spagna avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza delle specie della flora selvatica protette sulle parcelle agricole o di pascolo nella Comunità Autonoma di Castiglia e León, non essendo una messa in discussione della realizzazione, da parte della Commissione, di visite in loco sufficiente a tal fine.

82 Con il secondo di detti argomenti, il Regno di Spagna affermava che non vi erano, in tale comunità autonoma, parcelle agricole o di pascolo situate in zone speciali di conservazione degli habitat delle specie della flora selvatica protette. Ebbene, è sufficiente rilevare che tale argomento, in quanto costituisce un'offerta di prova presentata per la prima volta all'udienza in primo grado, senza giustificazione del ritardo nella presentazione della stessa, deve essere considerato tardivo e, pertanto, irricevibile.

83 In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del primo motivo del ricorso proposto dal Regno di Spagna in primo grado.

84 Per contro, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia. Invero, la quinta e la sesta parte del primo motivo nonché il secondo motivo dedotti dal Regno di Spagna a sostegno del suo ricorso non sono stati esaminati dal Tribunale.

85 Occorre, di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca al riguardo.

Sulle spese

86 Poiché la causa viene rinviata al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d'impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 novembre 2024, Spagna/Commissione (T-508/22, EU:T:2024:855), è annullata nella parte in cui accoglie la seconda parte del primo motivo del ricorso in primo grado e nella parte in cui annulla la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella misura in cui tale decisione esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese del Regno di Spagna, per un importo pari a EUR 9 968 215,15.**

2) **La seconda parte del primo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale è respinta.**

3) **La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulla quinta e sulla sesta parte del primo motivo del ricorso nonché sul secondo motivo del ricorso.**

4) **Le spese sono riservate.**

(Omissis)

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it